

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 003/CGF– RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2014

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERLIZZI CHRISTIAN SEGUITO GARA TRAPANI/VICENZA DEL 7.9.2014**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 17 dell'8 settembre 2014, in relazione alla gara Trapani/Vicenza del 7 settembre 2014 valevole quale 2° giornata di andata del campionato di serie B 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate al calciatore sig. Christian Terlizzi per avere, al 12° minuto del secondo tempo, “con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione , rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose assumendo nel contempo un atteggiamento intimidatorio”.

Avverso detta decisione la società Trapani Calcio S.r.l. ha proposto tempestivo appello deducendo la eccessiva gravosità della sanzione comminata tenendo presente che la condotta del Sig. Terlizzi nei confronti del giocatore della squadra avversaria non integrerebbe i requisiti della condotta violenta ma solo scorretta ed antisportiva e le espressioni rivolte dallo stesso calciatore nei confronti dell'arbitro sarebbero “meramente irriguardose e non già ingiuriose o, peggio ancora, intimidatorie”. La società appellante ha concluso il reclamo chiedendo la riduzione della squalifica a 2 giornate o alla diversa misura ritenuta di giustizia.

Il ricorso è stato discusso alla seduta del 19.9.2014.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

Va in primo luogo evidenziato come la condotta tenuta dal Terlizzi nei confronti dell'avversario non può essere ritenuta una condotta non violenta in quanto, come rilevato in più casi da questa Corte, ciò che rileva è l'intenzionalità del gesto e la potenzialità dannosa dell'atto. Quanto alla intenzionalità va rilevato che dal referto dell'arbitro risulta che il fallo è stato commesso, sia pure a gioco in svolgimento ma con pallone “a distanza di giuoco”. Il fatto poi, che il fallo è consistito in una “manata al volto” rende evidente la potenzialità dannosa dell'atto che avrebbe potuto, oggettivamente avere conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario.

Non può essere condivisa neppure la tesi difensiva volta a ridimensionare la gravità della reazione del Terlizzi nei confronti dell'arbitro. Secondo la difesa il Terlizzi si sarebbe limitato” a una manifestazione di protesta” finalizzata solo a esternare “magari in maniera un po' colorita” il

disappunto. Il Collegio, invece, ritiene che le espressioni usate e la circostanza che il Terlizzi abbia toccato con due dita il petto dell'Arbitro con tono aggressivo, integra certamente la fattispecie dell'art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S. che sanziona la condotta ingiuriosa o anche solo irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Non può neppure essere accolta la richiesta di parte ricorrente che ha invocato l'intento della continuazione in quanto nella fattispecie si tratta di due azioni distinte non collegate dal medesimo disegno violativo delle norme vigenti.

Tuttavia il Collegio ritiene di valutare come attenuanti le circostanze dedotte in ricorso alcune delle quali trovano conferma nel referto dell'arbitro.

In primo luogo il fatto che nessun pregiudizio fisico ha subito il giocatore avversario che ha subito proseguito a giocare. In secondo luogo il fatto che il Terlizzi dopo la prima reazione suddescritta, si è allontanato dal campo senza ulteriori proteste accompagnato dal proprio capitano. Va anche tenuto conto che non risultano precedenti in capo al tesserato.

Tutto ciò premesso, tenendo presente anche l'entità complessiva delle sanzioni inflitte il Collegio ritiene equo ridurre a 4 le giornate di squalifica con restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani riduce la squalifica inflitta al calciatore Terlizzi Christian a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO FRANCESCO SEGUITO GARA BARI/PERUGIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)

Con ricorso ritualmente proposto il F.C. Bari 1906 S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 17 dell'8.9.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B ha inflitto al calciatore Caputo Francesco, seguito gara Bari/Perugia del 7.9.2014, la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 9° del secondo tempo, colpito volontariamente al volto un calciatore della squadra avversaria", infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Con i motivi scritti il ricorrente, pur non negando, in radice, il disvalore, sotto il profilo disciplinare, della condotta contestata al tesserato, ritiene che questa debba essere ricondotta in un più preciso alveo qualificatorio e di conseguenza sanzionatorio.

A supporto dell'assunto difensivo esplicitato ha sottolineato che il Quarto Ufficiale, nel suo referto, aveva richiamato l'attenzione dell'Arbitro per segnalare che il Caputo "aveva colpito un avversario con una gomitata al volto con il pallone a distanza di gioco", omettendo ogni sua valutazione tesa a connotare la condotta quale espressione di intenzionalità violenta.

Per contro il Giudice Sportivo, in difformità alla segnalazione del Quarto Ufficiale, aveva sanzionato il Caputo affermando che il medesimo "colpiva volontariamente...", così connotando la condotta quale espressione di intenzionalità violenta.

Ha, pertanto, ricostruito l'episodio precisando che il Caputo, che si trovava in una situazione statica in attesa che il portiere del Bari effettuasse un rinvio della sfera, si era mosso con corsa orizzontale e lievemente obliqua diagonale in direzione del presumibile punto di caduta della sfera e per entrarne in possesso tentava di frapporre il proprio corpo tra quello dell'avversario ed il pallone.

In tal frangente si era verificato il contatto tra i corpi, dapprima tra l'avambraccio sinistro, proteso in avanti del calciatore del Perugia con la clavicola e/o collo del Caputo, di poi, in virtù di un naturale cinetismo tra l'avambraccio di quest'ultimo ed il volto dell'avversario lievemente piegato in avanti.

In conseguenza del contatto il calciatore avversario, ferito al labbro, cadeva a terra ed altrettanto il Caputo in condizioni di precario equilibrio.

Fatta questa premessa il ricorrente, alla luce della complessiva dinamica dell'azione, ha eccepito che quanto contestato al Caputo possa essere idoneo a rubricare la condotta nell'alveo di cui all'art. 19, comma 4 lett. b), C.G.S. difettando, sotto il profilo soggettivo la manifestazione

chiara ed inequivocabile di intenzionalità violenta, e sotto quello oggettivo anche considerando la riconducibilità dell'atto nell'ambito del normale svolgimento del gioco al fine di contendere all'avversario il possesso della palla.

Ha, pertanto, rilevato il ricorrente che, al più, l'unico addebito imputabile al Caputo poteva risiedere nel fatto di avere posto in essere un comportamento meramente negligente e/o imprudente, od al limite di avere usato una eccessiva vigoria in un contrasto di gioco, qualificabile come condotta antisportiva ovvero quale condotta gravemente antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma 4° lett. a), C.G.S. nel minimo edittale con una squalifica per 2 giornate.

Ha corroborato questo assunto invocando la Regola n. 12 del Regolamento di Giuoco.

Nel caso di specie ad avviso del ricorrente non sussisterebbero e, comunque, non comprovati, i requisiti costitutivi della condotta violenta (univoca volontà di colpire l'avversario, disinteressandosi dello stesso ed al fine di arrecargli danno) e nell'assenza di ogni giustificazione atletica ed agonistica (senza possibilità, ad esempio, di colpire od entrare in possesso del pallone).

Sotto tale profilo, richiamando precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale (v. Com. Uff. n. 155/CGF del 1.2.2012 – Com. Uff. n. 28/CGF del 2.8.2013) ha concluso, in via principale, richiedendo la riduzione della sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara ed, in subordine, riducendo la squalifica a due giornate effettive di gara; in ulteriore subordine, riducendo la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara commutando la terza in ammenda in misura di giustizia.

Alla seduta del 19.9.2014, fissata davanti a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I Sezione – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Rileva preliminarmente questa Corte di avere chiesto chiarimenti al Direttore di Gara al fine di sapere se egli avesse percepito direttamente l'episodio poi sanzionato in prime cure avendosi la risposta che lo stesso gli era stato segnalato dal Quarto Ufficiale adducendo che “il numero 18 del Bari (Caputo) aveva colpito un avversario con una gomitata a volto con il pallone a distanza di gioco” senza connotazione di violenza volontaria.

Ritiene, all'uopo, questa Corte che il Caputo, pur con l'esclusivo intento di contendere all'avversario il pallone, rilanciato dal portiere del Bari, abbia posto in essere una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 19, comma 4 – lett. a), C.G.S..

Ne consegue, quindi, che la sanzione irrogata in prime cure non può ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari riduce la squalifica inflitta al calciatore Caputo Francesco a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 novembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio